

RELAZIONE CONVEGNO SULLA RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI – LUISS

30/04/1999

La ricerca che si sta svolgendo presso il Ceradi sui profili di obsolescenza della legge fallimentare segue un metodo di indagine, descrittivo ed analitico, e si articola in tre momenti fondamentali:

il primo è di carattere normativo ed attiene in particolare all'esame delle leggi provvedimento che sono state emanate per far fronte a situazioni di dissesto coinvolgenti imprese private di interesse pubblico o imprese pubbliche gestite nella forma istituzionale degli Enti di Gestione, così come è accaduto per i dissesti dell'EGAM, dell'EAGAT, della SIR e dell'EFIM;

il secondo è di carattere giurisprudenziale e concerne il c.d. uso alternativo delle procedure concorsuali, ovvero l'applicazione di esse attraverso una loro interpretazione adeguatrice assecondata dalla giurisprudenza al fine di adattare alle nuove istanze ed esigenze emergenti dalla realtà imprenditoriale;

il terzo momento è di natura privatistica ed ha ad oggetto tutte quelle problematiche che nascono dal modo in cui si atteggia l'autonomia privata rispetto al fenomeno della crisi della impresa attraverso le convenzioni per la definizione stragiudiziale dello stato di insolvenza.

La conclusione della prima fase della ricerca, relativa all'esame ed alla valutazione degli interventi di natura contingente, ci ha indotti a ritenere opportuno presentare ed approfondire in un incontro di studio i risultati raggiunti e di assumerli quali premesse di fondo per una valutazione di un primo importante passo compiuto dal legislatore nel senso dell'ammodernamento del sistema concorsuale con la riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

IL metodo di indagine, utilizzato nell'esame dei dissesti EGAM, EAGAT, SIR ed EFIM, è stato condizionato dalla necessità di soddisfare due esigenze: da un lato quella di comprendere la struttura, la natura e la funzione delle procedure di volta in volta approntate dal legislatore e dall'altro di verificare la possibilità di comporre in sistema questi provvedimenti legislativi.

In relazione al primo punto di indagine è emersa la tendenza del legislatore a creare procedure fortemente amministrativizzate, dirette da organi di gestione dotati di poteri discrezionali, improntate a vistose deroghe alla concorsualità e funzionalizzate alla composizione della crisi in alcuni casi attraverso un modello riorganizzativo - conservativo, così come è stato per i gruppi EGAM, EAGAT e SIR; in altri attraverso un modello più spiccatamente liquidatorio, come per il caso EFIM.

Scendendo più nel dettaglio, in termini sinottici, è possibile evidenziare per ciascuna di queste procedure gli elementi rivelatori delle accennate caratteristiche.

I dissesti dei gruppi EGAM ed EAGAT possono essere collocati nel medesimo contesto di descrizione e di analisi, in quanto sono stati accomunati sia delle modalità di gestione della insolvenza che dalla logica ad esse sottesa.

La sistemazione del dissesto venne fronteggiata attraverso scelte operative articolate su due livelli: il primo concernete i due Enti di gestione e le holding di settore, il secondo le società operative dei due gruppi.

Nel primo livello il legislatore dispose la soppressione e la liquidazione dell'EGAM e dell'EAGAT, nonché la immediata liquidazione delle finanziarie di settore. Le operazioni di liquidazione vennero affidate ad un Comitato di liquidazione, destinato a durare per un anno, composto da tre membri: uno designato dal Ministro delle Partecipazioni Statali e gli altri due rispettivamente dall'IRI e dall'ENI.

Nel secondo livello il legislatore decise di approntare un sistema più complesso che prevedeva l'assegnazione delle partecipazioni azionarie delle società operative, inquadrare nei due Enti, in autonoma gestione fiduciaria all'IRI ed all'ENI ed a tale incumbente doveva provvedere il predetto Comitato di liquidazione mediante girata per procura delle azioni.

Questo meccanismo si completava con l'affidamento a questi due Enti del compito di provvedere alla individuazione: delle società suscettibili di gestione economicamente equilibrata; di quelle risanabili, anche mediante la riconversione dell'attività; di quelle per le quali era conveniente la cessione a terzi ed infine di quelle da destinare alla liquidazione.

Questo sistema incentrato su un organo amministrativo e sul ruolo di supporto dell'IRI e dell'ENI, si completava con il controllo e la supervisione del Ministero delle PP.SS. e con la potestà decisionale del CIPE.

La legge, quindi, affidava all'IRI ed all' ENI un potere programmatico e gestionale, rimanendo le decisioni finali sul destino delle singole società operative riservate al potere politico.

Appare evidente che il sistema così brevemente descritto abbia avuto preminenti funzioni organizzative e programmatiche più che liquidatorie e questo specifico profilo di caratterizzazione dà ragione del motivo per il quale il legislatore ritenne necessario predisporre una disciplina ad hoc, nonostante vi fosse la legge 4 dicembre 1956 n. 1404 di disciplina della liquidazione degli Enti di diritto pubblico soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale.

Questa legge prevede, all'art. 15, per le ipotesi di liquidazione deficitaria dell'Ente l'apertura della liquidazione coatta amministrativa; per cui laddove la incapienza patrimoniale rende impossibile l'adempimento integrale delle obbligazioni pendenti e quindi determina una situazione di conflitto tra i creditori per la realizzazione delle loro ragioni, il varco che si apre è quello della concorsualità attraverso l'applicazione della liquidazione coatta amministrativa.

Orbene, la probabilità che, se si fosse applicata la legge del 1956, si sarebbe aperta una procedura concorsuale come la l.c.a. fu estremamente elevata e fu tale appunto da giustificare la disciplina speciale; ancor di più se si considera che una eventuale dichiarazione dello stato di insolvenza., che per gli Enti pubblici è ammessa, in dottrina e giurisprudenza, solo se successiva al decreto di apertura della l.c.a., avrebbe comportato l'applicazione delle norme penali in materia di bancarotta.

Spostando l'attenzione sulle società operative si è potuto constatare che il legislatore, anche per esse, fu accorto nello scongiurare il pericolo della dichiarazione di fallimento, prevedendo che l'attuazione dei piani di liquidazione predisposti dall'IRI e dall'ENI ed approvati dal CIPE potesse avvenire solo dopo l'approvazione dei corrispondenti provvedimenti legislativi

di copertura finanziaria, in tal modo garantendo, con pubbliche risorse, che la liquidazione non divenisse deficitaria.

In merito alle modalità di soddisfacimento delle ragioni creditorie, la ricerca ha evidenziato la estrema latitudine dei poteri del Comitato di liquidazione, non essendo stati previsti dalla legge né i criteri per ripartire le somme stanziare tra una pluralità di distinte masse passive: quella dei due Enti disciolti, delle holding di settore e delle società operative, né le modalità di accertamento, di graduazione e di pagamento dei crediti.

Mancarono, quindi, completamente, gli elementi di caratterizzazione della concorsualità, in quanto il sistema dell'accertamento e del pagamento dei crediti venne affidato alla discrezionalità del Comitato di liquidazione.

E la ragione di fondo di questo anomalo sistema risiede nel fatto che l'intenzione del legislatore fu quella di riorganizzare l'intervento pubblico nel settore minerario e di mantenere e conservare nel sistema delle partecipazioni statali le società risanabili e suscettive di gestione economicamente equilibrata, confinando su un piano marginale e secondario le norme concernenti la liquidazione, come quelle relative ai due Enti ed alle holding di settore .

Di particolare complessità ed interesse è la vicenda del gruppo SIR, in cui si è sovrapposto un intervento normativo contingente, predisposto proprio per il gruppo SIR ad un intervento normativo istituzionale.

Il primo approccio alla sistemazione della insolvenza del gruppo fu la costituzione di un Consorzio Bancario, la cui operatività era collegata all'attuazione di un piano di risanamento da approvarsi dal CIPI su proposta del Ministero dell'Industria ed il cui capitale venne sottoscritto per il 60% da aziende ed istituti di credito.

A questa prima fase ne seguì un'altra, nel giro di poco più di un anno, determinata dal deflagrante insuccesso dell'attività del Consorzio Bancario e che si sostanziò nella costituzione di un Comitato che doveva sottoscrivere fino al limite del 60% le emittende nuove azioni del Consorzio Bancario e che ebbe la funzione di perseguire il risanamento industriale ed il riequilibrio finanziario delle imprese del gruppo SIR, mentre all'ENI venne attribuita, in via

interinale, la gestione delle società del gruppo mediante il collaudato espediente della girata per procura delle azioni della società finanziaria.

Momento di congiunzione tra la funzione di risanamento e quella di gestione fu la redazione di un programma di risanamento da parte del Comitato e dell'ENI.

Tale programma doveva prevedere le idonee ristrutturazioni e gli utili completamenti degli impianti; il rilievo, da parte dell'ENI delle aziende che consentissero una razionale ed efficiente gestione dell'industria chimica pubblica, la cessione a terzi delle altre partecipazioni nonché la liquidazione delle imprese e delle aziende non risanabili.

Una volta redatto, il programma doveva essere presentato, unitamente al conto di previsione del risultato economico e del fabbisogno finanziario, al Ministro delle PP.SS. che lo sottoponeva all'approvazione del CIPI.

Anche nella gestione del dissesto SIR ritroviamo una direzione politico-amministrativa, in cui il CIPI era l'organo interministeriale con poteri di approvazione e di emanazione di direttive ed indirizzi vincolanti per il Comitato.

In questo contesto di opzioni normative del tutto peculiari e condizionate dall'adattamento al caso di specie, si colloca in tutta la sua problematicità la tutela dei creditori.

La norma centrale del complesso sistema di pagamento era quella di cui all'art. 5, comma 4, legge 28 novembre 1980 n. 784 di istituzione e disciplina del Comitato di liquidazione.

Questa norma da un lato attribuiva al Comitato il compito di redigere un programma per determinare la misura e le scadenze dei pagamenti e dall'altro disponeva la sospensione delle azioni esecutive sempre che i pagamenti avvenissero secondo le modalità e nella misura determinati dallo stesso.

Questa norma dà la misura della considerazione delle ragioni creditorie da parte del legislatore.

Infatti, è del tutto evidente che se il credito è soddisfatto, questo non è azionabile in via esecutiva, mancando in capo al creditore l'interesse ad agire. Alla luce di tale considerazione la norma è apparsa priva di senso.

Pertanto, nel corso della ricerca non ci si è limitati al significato letterale, poco appagante della norma, ma si è cercato di indagarne il reale significato ricorrendo ad un criterio di interpretazione teleologico e sistematico.

Alla luce di questa impostazione esegetica è emerso un più pregnante e preoccupante significato della disposizione normativa.

In sostanza, in tanto ha avuto significato sospendere le azioni esecutive anche concorsuali, in quanto il legislatore ha inteso attribuire alla misura del soddisfacimento del credito fissata nel progetto una valenza vincolante e cogente per i creditori, determinata a tacitazione del credito, non consentendo agli stessi creditori la possibilità di realizzare in via coattiva l'eventuale residuo. Che questa interpretazione sia plausibile si evince dalla dichiarata volontà del legislatore, espressa nella stessa legge in commento, di salvaguardare l'interesse pubblico nel settore chimico e petrolifero e di riorganizzare in capo all'ENI un nuovo polo chimico pubblico, senza dettare alcuna norma di contemperamento di tale rilevante interesse con quello di pari valore giuridico del soddisfacimento del ceto creditorio.

In definitiva, il legislatore impose uno stato di inesigibilità ed inazionabilità dei crediti, che venne poi prorogato *ex lege* di un altro anno, che non era, peraltro, connesso alla realizzazione del piano di risanamento, atteso che questo non investiva tutte le società del gruppo ma solo quelle che secondo la previsione del piano redatto dal Comitato e dall'ENI, erano idonee ad essere ristrutturate o riconvertite.

La norma in commento, quindi, è stata irragionevolmente limitativa delle ragioni creditorie, la cui realizzazione è stata posta al di fuori della concorsualità ed affidata all'arbitrarietà del progetto di pagamento.

In questa situazione di limitazione del diritto di azione per la tutela del credito si è inserita la più eclatante vicenda del caso SIR: la dichiarazione dello stato di insolvenza della SIR finanziaria da parte del Tribunale di Milano. E' inutile qui ripercorrere l'analisi, compiuta nel corso della ricerca, della complessa motivazione della sentenza, essendo in questa sede sufficiente rilevarne la importanza quale tentativo di assoggettare il gruppo SIR all'amministrazione straordinaria.

Tuttavia, c'è da dire che questa sentenza non sortì l'effetto di aprire la procedura dell' a.s. in quanto il Governo tempestivamente con decreto legge tolse alla sentenza efficacia giuridica (d.l. 9/12/1981 n. 721, convertito in l. 5/2/1982 n.25). Vicenda in cui è possibile ravvisare i presupposti di un conflitto di attribuzione.

Il caso SIR è, dunque, emblematico della irragionevolezza delle scelte del legislatore ogniqualvolta queste non si muovono secondo una logica giuridica , ma risultano condizionate esclusivamente da ragioni di opportunità o di protezionismo oltranzista .

Infine, il quadro di riferimento storico si completa con il dissesto del gruppo EFIM.

Senza dilungarci nella ricostruzione dei meccanismi tecnici e delle vistose deroghe al diritto societario, contenute nell'ampia serie dei decreti legge e nella legge n. 33/1993, ed esaminate nel corso della ricerca, ha uno spiccato rilievo ai fini del nostro discorso la considerazione della natura e della funzione della procedura predisposta per il dissesto EFIM.

In merito alla natura della procedura si è potuto constatare che essa non è stata una procedura concorsuale.

Devo precisare che in dottrina la natura concorsuale della procedura è stata autorevolmente sostenuta, attraverso percorsi argomentativi tra loro diversi ma accomunati dalla rilevazione degli elementi di concorsualità presenti nella normativa esaminata.

In effetti, la previsione della sospensione dei pagamenti, seppure limitata da ampie deroghe contemplate o dalla legge o dal programma del Commissario liquidatore, così come il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali, nonché il divieto di esperire azioni cautelari e di iscriverne ipoteca, ed infine la facoltà di esercitare l'azione revocatoria aggravata dei cui alla legge Prodi, costituiscono indubbiamente elementi di concorsualità o meglio indiziari della concorsualità, che è possibile, appunto, riscontrare sia nelle procedure con finalità liquidatorie sia in quelle con finalità di risanamento.

Tuttavia, a seguito di una analisi comparativa del corpus normativo elaborato per il caso EFIM con le procedure propriamente concorsuali, è stato possibile constatare che questi elementi di concorsualità non si compongono, nel

tessuto normativo della legge, in sistema, restando, viceversa isolati nella loro singolarità operativa.

L'impossibilità di configurare un sistema concorsuale, più precisamente, dipende da due ragioni di fondo: la mancanza dello spossessamento e l'alterazione della *par condicio creditorum* processuale.

Se consideriamo le procedure concorsuali maggiori, aventi finalità liquidatoria constatiamo che gli stessi elementi di concorsualità, evidenziati nel caso EFIM, trovano fondamento sistematico proprio nell'effetto dello spossessamento (artt. 42 e 200 l.f.), nella cristallizzazione della massa attiva e passiva, e nella *par condicio creditorum* processuale: questi elementi giustificano sia l'impossibilità di eseguire pagamenti sia la inazionabilità del credito in via coattiva.

La costituzione di un patrimonio separato di destinazione dà poi ragione dei poteri del curatore e del commissario liquidatore, di natura conservativa della massa attiva e recuperatoria dei beni fuoriusciti dal patrimonio del debitore, mediante l'esercizio dell'azione revocatoria.

Secondo asse portante del sistema della concorsualità è il principio della *par condicio creditorum* che all'esterno delle procedure liquidatorie tipiche si concretizza nel divieto dei pagamenti, nella sospensione del corso degli interessi, nel divieto delle azioni esecutive individuali, nonché, secondo la teoria redistributiva, nell'azione revocatoria; mentre all'interno della stesse trova riscontro nelle modalità di verifica dei crediti e nei criteri di liquidazione e riparto dell'attivo.

Prendendo dunque come termini di raffronto della valutazione comparativa questi dati, è stato, appunto, possibile verificare che gli indizi di concorsualità presenti nella legge EFIM non hanno dato consistenza ad un sistema concorsuale, in quanto funzionali, come vedremo, alla realizzazione di interessi che esulavano da quelli riconducibili al ceto creditorio.

L'impossibilità di riscontrare sia l'effetto dello spossessamento che della *par condicio* processuale, è data dagli elementi strutturali e funzionali della procedura.

Mentre l'Ente di gestione è stato soppresso ed è stato posto in liquidazione, per cui compito del commissario non è stato tanto quello di gestire un

patrimonio separato e destinato esclusivamente al soddisfacimento dei creditori, quanto piuttosto quello di definire i rapporti giuridici pendenti, secondo modalità operative non dissimili da quelle di cui alla legge del 1956 e dunque discrezionali; viceversa per le società controllate non è stato previsto il loro scioglimento, essendo stato demandato al programma del commissario liquidatore il compito di individuare quelle da trasferire e quelle da porre in liquidazione.

In sostanza, per la durata di attuazione del programma, le società controllate sono rimaste operative, con l'unica incisiva limitazione rappresentata dalle finalità indicate dal programma e dai poteri straordinari del commissario.

Per cui, anche in relazione alle società controllate non si può parlare di spossessamento, secondo l'accezione ricavabile dalle procedure concorsuali liquidatorie, ma di eterodeterminazione delle attività delle stesse, attesi i condizionanti poteri del commissario.

In questo contesto si scorge, inoltre, la peculiarità dei poteri del commissario, i quali non hanno avuto una funzione conservativa o incrementativa, quanto piuttosto di gestione dinamica del gruppo, come è dato evincere dalla molteplicità di operazioni, sia tra le stesse controllate che tra queste e terzi, elencate nell'art. 3 della legge n.33/1993, quali ad es. cessione e conferimento di beni, di aziende o di rami di aziende; operazioni di scissione e fusione, aumenti di capitale, costituzione di società per atto unilaterale.

Dalla lettura di questa norma risulta, quindi, che le previsioni operative del programma non sono state finalizzate a conservare o incrementare il patrimonio delle controllate, ma a pianificare in termini dinamici una serie di atti ed operazioni.

In merito, poi, alla *par condicio* processuale, la sua mancanza è dimostrata dalla creazione di un sistema di verifica dei crediti, faticosamente ricostruito nel corso della ricerca, che, sinteticamente, si è caratterizzato per la diversità del regime di accertamento a seconda della natura dei crediti, per le ampie deroghe ad esso previste e per il difetto di un intervento giurisdizionale.

L'esame critico e comparativo di questi dati se da un lato ci ha indotti a ritenere che la procedura predisposta per il caso EFIM non ha natura

concorsuale, dall'altro ha sollecitato la necessità di elaborare una qualificazione in positivo.

Al riguardo è plausibile sostenere che essa sia stata una procedura amministrativa con preminente funzione liquidatoria, affidata ad un organo che, per le sua natura e le sue funzioni, è equiparabile ad un Commissario straordinario di nomina governativa deputato a fronteggiare evenienze eccezionali e contingenti.

Questa ricostruzione trova significativi riscontri in una serie di elementi ed in particolare: nella monocraticità dell'organo, nella natura amministrativa dei poteri affidatigli, e nel fatto che per disposizione normativa il programma del commissario doveva tenere conto delle direttive del governo.

In definitiva, la circostanza che il legislatore in riferimento al dissesto EFIM abbia voluto predisporre una procedura liquidatoria che ha investito indistintamente tutte le società non risanabili e non trasferibili a terzi, a prescindere dall'accertamento di uno stato di insolvenza ed abbia altresì voluto attribuire al commissario liquidatore poteri straordinari, capaci di annullare la personalità giuridica delle controllate, alterandone la struttura organizzativa, dimostra che la volontà del legislatore è stata non tanto quella di affrontare una situazione di insolvenza aggregata, quanto piuttosto di eliminare e smantellare un importante settore del sistema delle partecipazioni statali, confinando in una posizione del tutto secondaria e marginale gli interessi dei creditori.

Il panorama legislativo che dal dissesto EAGAT giunge sino a quello EFIM, così sinteticamente descritto, ci ha condotti verso due considerazioni conclusive: la prima è che non è giuridicamente possibile comporre in sistema questi interventi normativi contingenti, i quali rimanendo racchiusi nella loro specialità, non evidenziano un modello di gestione della insolvenza dei grandi gruppi industriali tecnicamente più efficace di quanto non siano le procedure propriamente concorsuali.

La seconda è che le modalità di gestione della insolvenza da essi contemplate si muovono in una prospettiva che prescinde dalla concorsualità ed in cui le ragioni creditorie subiscono una incisiva limitazione di tutela giurisdizionale.

Queste conclusioni hanno, quindi, dischiuso un nuovo orizzonte di analisi avente ad oggetto proprio il principio della concorsualità e più in particolare il quesito se sia ravvisabile una rilevanza costituzionale della concorsualità.

La risposta al quesito è mediata da una serie di considerazioni preliminari attinenti al concetto di concorsualità ed ai suoi presupposti operativi.

Il concetto di concorsualità postula la partecipazione paritetica sul piano processuale dei creditori le cui ragioni sono coinvolte dallo stato di insolvenza e dunque dalla incapacienza accertata o presunta del patrimonio del debitore. La concorsualità ha quindi soprattutto una valenza processuale, che può essere assunta quale proiezione sul processo esecutivo della universalità oggettiva e soggettiva che, viceversa, sul piano sostanziale contraddistingue le procedure appunto dette concorsuali.

Il presupposto oggettivo della concorsualità è la situazione di conflitto tra la massa dei creditori determinata dalla incapacienza patrimoniale del debitore.

Questo dato relativo appunto alla correlazione logicamente necessaria tra conflitto di interessi creditori e concorsualità trova riscontro una serie di norme del nostro ordinamento giuridico.

Basti qui ricordare:

1. la liquidazione delle persone giuridiche che, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle disp. att. del c.c., ove i liquidatori accertino che il patrimonio dell'ente non è sufficiente al pagamento integrale delle passività devono procedere alla liquidazione generale dei beni nell'interesse di tutti i creditori; per cui si passa da una liquidazione governata dal principio *prior in tempore potior in iure* ad una liquidazione governata dal principio della concorsualità;
2. ed ancora la liquidazione dell'eredità accettata con beneficio di inventario può assumere i connotati della concorsualità ove l'erede ritenga di dovere procedere in tal senso ex art. 503 c.c., ovvero quando ci sia l'opposizione dei creditori, per cui l'erede non può procedere a pagamenti man mano che i creditori si presentano ma deve procedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori; ed è evidente che l'opposizione che innesta questa liquidazione generale è sintomo di una conflittualità:

3. inoltre si può richiamare l'esempio della speciale figura della limitazione del debito armatoriale, prevista dall'art. 275 del c.nav. , che consiste nella possibilità di limitare il soddisfacimento dei creditori, le cui ragioni sono sorte dal compimento di un viaggio o nel corso di un viaggio della nave, al valore della stessa ed in cui la legge prescrive il divieto di azioni esecutive individuali, nonché determinate modalità di pagamento informate alla *par condicio*;
4. ed infine possiamo ricordare l'obbligo dei liquidatori di società commerciali di chiedere la dichiarazione di fallimento della società ove il patrimonio sia incapiente, così determinando il passaggio da una liquidazione informata alla discrezionalità dei liquidatori ad una informata alla concorsualità.

Tutti questi esempi depongono quindi nel senso che sussiste una correlazione tra incapacienza patrimoniale, accertata o presunta, conflittualità tra i creditori e concorso quale ragionevole e logico sistema processuale per dirimere tale conflitto.

Pertanto, possiamo ritenere che la soluzione del problema della valenza costituzionale della concorsualità debba essere ricercata dando rilievo alla dimensione processuale che la caratterizza ed in questa ottica ricostruttiva le norme costituzionali di riferimento sono quelle di cui agli artt. 3 e 24 della Cost.

Dal cui combinato disposto è possibile argomentare nel senso che, di fronte a situazioni di conflitto determinate dalla incapacienza del patrimonio del debitore, il legislatore debba garantire una parità processuale nella realizzazione coattiva del credito: una soluzione questa che, comunque, lascia aperto alla necessità di approfondimenti il problema della sufficienza o meno della concorsualità amministrativa.

Su questo sfondo si colloca, quindi, la riforma della legge Prodi, che ripropone il dilemma dell'equilibrio tra gestione giurisdizionale ed amministrativa della insolvenza.

avv. Vincenzo De Sensi
vdesensi@luiss.it